

DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA E POST LAUREA

Decreto rettorale Classificazione: V/9 N. allegati: 2

# INDIZIONE SESSIONI ANNO 2019 DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA, ASSISTENTE SOCIALE, BIOLOGO, BIOLOGO IUNIOR, GEOLOGO E GEOLOGO IUNIOR

#### IL RETTORE

- Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli Esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori) e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recante (Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni);
- visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni,
   (Approvazione del regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 e successive modificazioni e integrazioni (Approvazione del regolamento per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195 (Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981 e successive modificazioni,
   (Approvazione del regolamento per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo);
- vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, n. 155
   (Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
   509, e successive modificazioni e integrazioni, (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000
   (Determinazione delle classi delle lauree universitarie);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000
   (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, (Modifiche al



regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007,
   (Determinazione delle classi delle lauree universitarie);
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree magistrali);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti);
- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)";
- visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 11 novembre 2011 concernente l'equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012"), ed in particolare l'art. 15;
- visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – A.A. 2018/2019, emanato con proprio decreto Rep. n. 470/18, del 29 marzo 2018;
- vista l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 gennaio 2019, n. 5
   (Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2019 per le professioni regolamentate ex DPR. 328/01)

#### **DECRETA**

#### Art. 1 Indizione delle prove e requisiti per l'ammissione

- 1. Sono indette per l'anno 2019 la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professione di assistente sociale specialista, assistente sociale, biologo, biologo iunior, geologo, geologo iunior.
- 1.1. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **assistente sociale specialista** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 57/S (programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-87 (servizio sociale e politiche sociali)
  - Diploma di laurea sperimentale in servizi sociali
  - iscrizione all'Albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni (anche non continuativi) alla data del 1.09.2001 e svolgimento per almeno 5 anni delle funzioni indicate nell'art. 21, comma 2 del d.p.r. 328/2001
  - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **assistente sociale specialista** sono ammessi i possessori di uno dei titoli sopra riportati e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

- 1.2. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **assistente sociale** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:
  - Diploma di laurea afferente alla classe 6 (scienze del servizio sociale)
  - Diploma di laurea afferente alla classe L39 (servizio sociale)
  - Diploma universitario triennale di Assistente sociale, conseguito secondo l'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 509/1999
  - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

e coloro che conseguiranno uno dei titoli soprariportati antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **assistente sociale** sono ammessi i possessori di uno dei titoli sopra riportati e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

- 1.3. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **biologo** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 6/S (biologia)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 7/S (biotecnologie agrarie)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 8/S (biotecnologie industriali)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 9/S (biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 82/S (scienze tecnologiche per l'ambiente e il territorio)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 69/S (scienze della nutrizione umana)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-6 (biologia)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-7 (biotecnologie agrarie)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-8 (biotecnologie industriali)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-9 (biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-61 (scienze della nutrizione umana)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-75 (scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
  - Diploma di laurea in scienze biologiche ai sensi dell'ordinamento previgente il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 509/1999
  - Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento e equiparato dal decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.p.r. 328/2011 come valido per l'accesso alla professione di biologo
  - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della, da attestare con una



dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

e coloro che conseguiranno uno dei titoli soprariportati antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **biologo** sono ammessi i possessori di uno dei titoli sopra riportati e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

- 1.4. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **biologo iunior** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:
  - Diploma di laurea afferente alla classe 12 (scienze biologiche)
  - Diploma di laurea afferente alla classe 1 (biotecnologie)
  - Diploma di laurea afferente alla classe 27 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
  - Diploma di laurea afferente alla classe L13 (scienze biologiche)
  - Diploma di laurea afferente alla classe L2 (biotecnologie)
  - Diploma di laurea afferente alla classe L32 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
  - Diploma universitario triennale in: analisi chimico biologiche, biologia, biotecnologie industriali, tecnici in biotecnologie, tecnico dello sviluppo ecocompatibile, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, conseguito secondo l'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 509/1999
  - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

e coloro che conseguiranno una dei titolo soprariportati antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **biologo iunior** sono ammessi i possessori di uno dei titoli sopra riportati e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

- 1.5. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **geologo** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 82/S (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 85/S (Scienze geofisiche)
  - Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 86/S (Scienze geologiche)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)
  - Diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
  - Diploma di Laurea magistrale afferente alla classe LM-79 (Scienze geofisiche)
  - Diploma di laurea in Scienze geologiche e Ingegneria mineraria conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 509/1999
  - Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento e equiparato dal decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.p.r. 328/2011 come valido per l'accesso alla professione di geologo
  - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, da attestare



con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

e coloro che conseguiranno uno dei titoli soprariportati antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **geologo** sono ammessi i possessori di uno dei titoli sopra riportati e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

- 1.6. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **geologo iunior** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli :
  - Diploma di Laurea afferente alla classe 16 (Scienze della terra)
  - Diploma di Laurea afferente alla classe L34 (Scienze della terra)
  - Diploma universitario triennale in: Geologia, Geologia per la protezione dell'ambiente, Prospettore geologico, conseguito secondo l'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 509/1999
  - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

e coloro che conseguiranno una dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita nel successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **geologo iunior** sono ammessi i possessori di uno dei titoli sopra riportati e coloro che conseguiranno uno dei predetti titoli antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

### Art. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

- 2. La domanda di iscrizione può essere presentata in una sola sede universitaria e per una sola professione; la presentazione della domanda in più di una sede di esame è causa di esclusione.
- 2.1. La domanda dovrà essere presentata
  - per la prima sessione dalle ore 10:00 del 22 marzo 2019 alle ore 14:00 del 23 maggio 2019
  - per la seconda sessione dalle ore 10:00 del 29 luglio 2019 alle ore 14:00 del 18 ottobre 2019

esclusivamente on-line tramite il sito internet <a href="https://segreteriaonline.unisi.it">https://segreteriaonline.unisi.it</a> dell'Università di Siena.

I candidati che conseguiranno il titolo di accesso successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati. Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi all'esame.

# 2.2. Istruzioni per la compilazione della domanda

Per compilare la domanda deve essere effettuata l'autenticazione al sistema:

## Candidati con carriera attiva o pregressa in Ateneo

- effettuare il "Login" con le proprie credenziali; se non si ricordano le credenziali di accesso cliccare su "Recupera credenziali UNISIPASS" e poi procedere con il login
- cliccare sul menù "Segreteria" e scegliere la voce "Esami di Stato"
- selezionare l'Esame di Stato, e/o le prove integrative, al quale il candidato intende iscriversi
- compilare la domanda

#### Candidati senza carriera attiva o pregressa in Ateneo

• cliccare su "Registrazione" per ottenere il rilascio di "username" e "password". Le credenziali



rilasciate saranno mostrate a video, stampabili dal promemoria di registrazione e inviate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail privato indicato nella procedura di registrazione. È importante avere a disposizione il codice fiscale e copia scansionata fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità

- utilizzare l'username e la password rilasciate per autenticarsi al sistema e accedere ai servizi offerti
- cliccare sul menù "Segreteria" e scegliere la voce "Esami di Stato"
- selezionare l'Esame di Stato, e/o le prove integrative, al quale il candidato intende iscriversi
- compilare la domanda

I candidati alla professione di Biologo richiedenti l'esenzione dallo svolgimento della seconda prova e della prova pratica dovranno obbligatoriamente allegare in fase di iscrizione l'allegato n. 1 al presente bando.

I candidati alla professione di Geologo richiedenti l'esenzione dallo svolgimento della seconda prova e della prova pratica dovranno obbligatoriamente allegare in fase di iscrizione l'allegato n. 2 al presente bando.

Il candidato **laureando presso altro ateneo** dovrà, non appena conseguito il titolo, aggiornare la relativa sezione con i **dati definitivi**.

I candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dovranno, all'interno della procedura di iscrizione, fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Dovranno inoltre contattare l'Ufficio Accoglienza disabili, Via Banchi di Sotto n. 55, Siena, tel. 0577/235415.

I cittadini dell'Unione europea non italiani, ovunque residenti, e i cittadini non dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'articolo 3, comma 5 del d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo. 26 della legge 30.07.2002 189 (modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo) devono comunque iscriversi con il procedimento on line sul sito: https://segreteriaonline.unisi.it allegando come file copia del titolo accademico tradotto in lingua italiana, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

### 2.3. La domanda è perfezionata dopo l'assolvimento dei pagamenti visualizzati:

- contributo di € 310,00, previsto dal "Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena", pagamento da effettuare tramite MAV o tramite Carta di credito
- tassa di ammissione agli Esami di Stato di € 49,58, prevista dall'art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da assolvere tramite c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara tasse scolastiche, causale: Tassa ammissione Esame abilitazione (indicare la professione) + sessione + anno.
- 2.4. I candidati dovranno **obbligatoriamente inviare per e-mail** all'indirizzo <u>esamidistato@unisi.it</u>, entro il termine perentorio della data di scadenza dell'iscrizione, pena l'esclusione dalla partecipazione all'esame, i seguenti documenti:
  - ricevuta del pagamento della tassa erariale di ammissione agli Esami di Stato di € 49,58;
  - copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non comunitari).
- 2.5. Le domande presentate con documentazione carente o irregolare saranno respinte; tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova di esame. L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando o non



abbiamo trasmesso la documentazione obbligatoria indicata al punto precedente; in tal caso non verranno rimborsate tasse e contributi pagati dall'interessato per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato.

- 2.6. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi circa l'orario e la sede delle prove attraverso la consultazione della pagina web https://www.unisi.it/didattica/esamidistato.
- 2.7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 2.8. I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Potranno essere accolte domande di ammissione presentare oltre i termini qualora il Rettore o il Direttore generale ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi e documentati motivi di salute.
- 2.9. Coloro che avendo presentato domanda di ammissione alla prima sessione siano risultati **assenti** potranno presentarsi alla seconda sessione producendo una **nuova domanda** entro il sopraindicato termine **del 18 ottobre 2019**, facendo riferimento ai pagamenti effettuati per partecipare alla 1° sessione.
- 2.10. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto di ammissione all'esame, non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà, infine, l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati.

# Art. 3 Date delle prove di esame

3. Gli Esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo professionale hanno inizio per la prima sessione il giorno 13 giugno 2019 e per la seconda sessione il 14 novembre 2019; per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2019 e per la seconda sessione il 21 novembre 2019; le prove successive, si svolgono secondo il calendario stabilito dal Presidente della commissione esaminatrice e comunicato direttamente ai candidati durante lo svolgimento della prima prova. L'avviso con indicato l'orario e la sede in cui si svolgerà la prima prova sarà reso noto il più tempestivamente possibile con apposito diario pubblicato sulla pagina http://www.unisi.it/didattica/esamidistato . Esso costituisce l'avviso di partecipazione alle prove stesse e pertanto, i candidati sono tenuti a prenderne visione. La segreteria degli Esami di Stato non risponde di eventuali disguidi o della mancata presentazione del candidato alle prove previste secondo il citato diario.

### Art. 4 Commissione esaminatrice

4. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il quale nomina il Presidente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e presceglie i membri da terne designate dal competente ordine professionale.

# Art. 5 Tipologia e programmi delle prove di esame

- 5. L'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **assistente sociale specialista** è articolato nelle seguenti prove:
  - prima prova scritta vertente sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione organizzazione
    e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie



di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistente sociale;

- seconda prova scritta applicativa sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione dei servizi sociali; discussione e formulazione di piani e programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
- prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritti; argomenti teorico pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
- 5.1. L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **assistente sociale** è articolato nelle seguenti prove:
  - prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
  - seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale, principi e metodi di organizzazione e offerta si servizi sociali;
  - prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;
  - prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
- 5.2. L'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **biologo** è articolato nelle seguenti prove:
  - una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
  - una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
  - una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e di legislazione e deontologia professionale;
  - una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazioni di esiti.

Gli iscritti alla sezione B dell'albo professionale ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A dell'Albo sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

- 5.3. L'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **biologo iunior** è articolato nelle seguenti prove:
  - una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
  - una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
  - una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
- 5.4. L'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **geologo è** articolato nelle seguenti prove:
  - una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica,



idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;

- una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a),
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e di legislazione e deontologia professionale;
- una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologica, e la geologia strutturale con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

Gli iscritti alla sezione B dell'albo professionale ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A dell'Albo sono esentati dalla prova pratica nonché dalla seconda prova scritta.

- 5.5. L'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **geologo iunior** è articolato nelle seguenti prove:
  - una prima prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
  - una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
  - una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).

5.6. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 509/1999, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli Esami di Stato secondo le disposizioni di cui al d.p.r. 328/2001.

### Art. 6 Modalità di svolgimento delle prove

- 6. I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame esibendo il documento di riconoscimento in corso di validità.
- 6.1. Per l'abilitazione alla professione di assistente sociale specialista e di assistente sociale, per gli esami che richiedono prove scritte la commissione esaminatrice preliminarmente elabora tre tracce, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico. Il Presidente della commissione alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico e fatto estrarre a sorte da uno dei candidati il tema da svolgere, detta il tema stesso. Il tempo massimo per le prove scritte è di cinque ore.
- 6.2. Per l'abilitazione alla professione di **biologo e di biologo iunior**, per gli esami che richiedono prove scritte la commissione esaminatrice preliminarmente elabora tre tracce, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico. Il Presidente della commissione alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico detta i temi tra i quali il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.
- 6.3. Per l'abilitazione alla professione di **geologo e di geologo iunior**, per gli esami che richiedono prove scritte la commissione esaminatrice preliminarmente elabora tre tracce, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico. Il Presidente della commissione alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico detta i temi tra i quali il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla commissione.
- 6.4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati devono usare esclusivamente carta fornita dalla commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. I candidati devono trascrivere le



proprie generalità su specifico foglio, fornito dalla commissione, da inserire in busta chiusa sigillata e non trasparente, tale busta va inserita insieme agli elaborati e alle minute, in busta chiusa sigillata e non trasparente, anch'essa fornita dalla commissione.

6.5. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione giudicatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie ed immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo palmare, o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti wireless o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso. I candidati, se autorizzati dalla commissione possono consultare eventuali testi non commentati e i dizionari.

# Art. 7 Valutazione delle prove e voto finale

- 7. Ogni singola prova viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della commissione (i decimi corrispondono al numero dei commissari, ognuno dei quali ha a disposizione i voti da uno a dieci). Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove precedenti. L'elenco dei candidati ammessi viene pubblicato sulla pagina web degli Esami di Stato http://www.unisi.it/didattica/esamidistato. Le prove orali sono pubbliche.
- 7.1. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
- 7.2. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.
- 7.3. L'elenco degli abilitati sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito dell'ateneo all'indirizzo <a href="http://www.unisi.it/didattica/esamidistato">http://www.unisi.it/didattica/esamidistato</a>.

### Art. 8 Rilascio diploma e certificazione finale

- 8 La consegna del Diploma e il rilascio di Certificati sono subordinati all'assolvimento della **Tassa di abilitazione regionale** (a favore della Regione dove è stato conseguito il titolo di laurea) ad esclusione di coloro che hanno conseguito la laurea in un Ateneo toscano in quanto la Regione Toscana ha abolito tale tassa a partire dal 1 gennaio 2013 per gli abilitati che hanno sostenuto gli opportuni esami entro il 31.12.2012.
- 8.1 Salvo il caso in cui altre Regioni abbiano deliberato analogamente alla Regione Toscana, circostanza che deve essere dimostrata dall'interessato, la ricevuta del versamento deve essere **consegnata** alla Divisione Corsi Area Sanitaria e Post Laurea Segreteria Esami di Stato.

Poiché ogni Regione disciplina in maniera autonoma l'importo di tale tassa, i candidati devono informarsi presso l'Ateneo che ha rilasciato il titolo di laurea sulle modalità di assolvimento della tassa.

## Art. 9 Trattamento dei dati personali

9 Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul trattamento dei dati personali dello Studente è acquisibile nella sezione Privacy del Portale di Ateneo https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.



9.1 L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Frati.

Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: rettore@pec.unisipec.it, oppure casella e-mail: segreteria.rettore@unisi.it .

9.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo Studente e l'Università (es.: selezione, ammissione, iscrizione, gestione carriera universitaria, ecc). L'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'esclusione dall'avviso.

#### Art. 10 Responsabile del procedimento

10. E' individuato il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nella persona del Dott. Giuseppe Giordano, in servizio presso la Divisione Corsi di area sanitaria e post laurea dell'Università degli Studi di Siena.

## Art. 11 Disposizioni finali

- 11. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
- 11.1 Il presente bando è pubblicato, a partire dal giorno di emissione del Decreto Rettorale, presso il sito degli Esami di Stato all'indirizzo <a href="http://www.unisi.it/didattica/esamidistato">http://www.unisi.it/didattica/esamidistato</a> e all'Albo on line di Ateneo all'indirizzo <a href="http://www.unisi.it">http://www.unisi.it</a>. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Giordano

Visto Il Direttore generale vicario Giovanni Colucci

#### ALLEGATI:

- 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per richiesta esenzione svolgimento seconda prova e prova pratica Biologo
- 2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per richiesta esenzione svolgimento seconda prova e prova pratica Geologo